

	Presidente Componenti	Marco Mazzoni Nicoletti Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

Deliberazione n. 77 del 15 settembre 2021

OGGETTO: Definizione della controversia D. S. / WIND TRE (VERY MOBILE) (GU14/366032/2020).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la “*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di D. S. del 13/12/2020 acquisita con protocollo n. 0527565 del 13/12/2020;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente in data 20/12/2016 sottoscriveva un contratto internet per casa con la compagnia 3Fiber di proprietà della compagnia telefonica Tre ora diventata WindTre. Detto contratto prevedeva una linea fibra che funziona regolarmente e una sim mobile collegata allo stesso abbonamento che ogni mese si ricarica di minuti, sms e soglia dati fintanto che la linea fissa è attiva. Questa sim ha sempre funzionato ma già dalla scadenza del primo anno scopriva di dover fare una ricarica a suddetta sim per evitarne la disattivazione nonostante essa fosse regolarmente ricaricata di soglie voce, sms e dati e il canone per il contratto fibra fosse regolarmente pagato. L'utente ogni anno procede ad effettuare le ricariche fino a questo anno. Ammette di aver ricevuto il giorno 8/2/2020 un messaggio di avvertimento a fare la ricarica entro il 7/3/2020 ma se avesse fatto subito la ricarica, avrebbe spostato indietro di un mese la scadenza della sim che poi avrebbe dovuto ricaricare prima e così via gli anni successivi. Si ripromette, quindi, di aspettare il termine ultimo ammissibile per fare la ricarica che purtroppo non si ricorda di fare essendo la cosa passata in secondo piano rispetto all'inizio della pandemia da coronavirus che è iniziata proprio in quel periodo. Avendo dimenticato di fare la ricarica la sim incriminata si è disattivata ma essendo messa in un tablet che non è stato acceso per diversi giorni essendo già iniziato il periodo di confinamento forzato in casa, per cui l'utente si accorge della disattivazione della sim circa una settimana dopo. Ha immediatamente provato a fare una ricarica per riattivare la sim ma subito ha iniziato a scontrarsi con l'impossibilità di fare qualunque cosa. Nello stesso periodo, a complicare le cose, era iniziata la fusione delle compagnie telefoniche Tre e Wind in WindTre che in aggiunta alla pandemia ha praticamente impedito di contattare qualunque operatore telefonico per mesi nonostante abbia fatto centinaia di telefonate a qualunque orario. Naturalmente tutti i negozi erano chiusi causa coronavirus. Dopo essere riuscito a trovare un negozio WindTre aperto il 11/04/2020, ha attivato una sim (scoperto essere una sim ex wind perchè quelle ex tre sono state tolte dal mercato) provando a far fare il recupero della numerazione in oggetto sulla nuova sim. Decine di operatori diversi ma l'operazione non andava a buon fine. Ma a causa della confusione della fusione tra Tre e Wind neanche gli operatori riuscivano a capire come gestire le cose visto che le compagnie si sono fuse di nome ma non di fatto, non avendo ancora unificato la gestione dei clienti. La linea fibra è passata sotto la gestione di ex Wind mentre prima era ex Tre mentre le linee mobile ex Tre sono accessibili solo ai call center ex Tre rendendo di fatto impossibile gestire la cosa agli operatori. Il 4/6/2020 riesce a parlare con un operatore che sembra in grado di gestire il problema il quale gli suggerisce di procurarsi una scheda ex Tre per fare il recupero del numero di telefono mobile e relativa offerta commerciale dandogli il riferimento ad una pratica da comunicare non appena in possesso di una nuova sim. L'utente riesce a trovare un negozio WindTre Ex Tre il quale lo informa di avere le schede che cerca; quindi attiva una sim per il recupero del numero ma i call center dicono che non vedono nessuna pratica in corso. Dopo alcune telefonate, tre tentativi fatti di persona al centro WindTre e un mese di tempo che nel frattempo è passato il commesso del centro commerciale si accorge di aver sbagliato tipo di sim, per cui la sostituisce e 10 minuti dopo, il 28/07/2020, il numero in oggetto è di nuovo attivo. Giunto a metà dell'opera l'utente contatta il call center WindTre e dopo molti tentativi di operari ex Wind che non vedono i dati di sim ex Tre, telefonate che si interrompono improvvisamente, operatori che non sanno cosa fare, riesce a parlare con un operatore ex Tre a cui comunica il numero di pratica che ha riportato precedentemente ma si sente dire che la cosa non può essere fatta perchè ormai la scheda si è disattivata e l'offerta commerciale non è più valida. Riprova con altro operatore con risultato simile tranne che questi si prende l'impegno di ricontattarlo entro una settimana per analizzare meglio la pratica. Passati 10 giorni e non essendo stato ricontattato, continua a sbattere contro un muro di gomma, avvia la procedura da questo sito per ottenere ciò che mi spetta, ma quando mi viene chiesto se ho provato a fare un reclamo scritto fermo la conciliazione e il giorno 11/08/2020 invio un reclamo tramite pec a Windtre onde evitare di sentirmi dire che è colpa mia a non aver provato a contattare in maniera più ufficiale la compagnia telefonica. Il

giorno 12/08/2020 riceve una pec da Windtre che conferma l'apertura di una pratica n. 1273460047. Oggi 03/10/2020 dopo più di 45 giorni non riceve risposta (come da carta dei servizi Windtre) e contatta il 159 per informazioni e un operatore comunica che è stato risposto con esito negativo il giorno 31/08/2020 tramite sms di cui però l'utente non ne ha traccia. Ribadisce di aver sottoscritto un contratto che prevede la fornitura di una linea fibra per casa e una sim mobile annessa, che non è un benefit estemporaneo ma parte integrante dell'offerta commerciale che ha sottoscritto come verificabile pure dal sito WindTre dove la linea è testualmente indicata come : "3FIBER Fibra illimitata fino a 100 Mega e una SIM 3 con un piano dedicato". Ammette il proprio errore nel non aver effettuato per tempo la ricarica alla sim, ma ciò non toglie che quella sim e le relative ricariche mensili di voce, sms, dati siano dovute e che la mancata fruizione della stessa per ormai più di 5 mesi rappresenta un danno non giustificato da una dimenticanza. Con memoria di replica del 07.02.2021, l'utente precisa quanto segue: In data 07/02/2020 l'istante veniva informato tramite sms sul 392158XXXX della data di scadenza della sim, prevista il 07/03/2020': vero, mica ho detto il contrario; Il cliente, solo in data 28/07/2020 provvedeva alla sostituzione della sim, rientrando così in possesso del numero 392158XXXX' Solo in data 28/07/2020? Mi avete fatto tribolare tra telefonate a call center fantasma, operatori che non sapevano cosa fare a seguito della fusione Tre e Wind e negozi chiusi causa covid e dite solo??. 'Il 31/08/2020, a seguito di contatti falliti per informarlo dell'impossibilità di riattivare l'opzione, veniva inviato riscontro mediante sms al numero 392158XXXX.' : contattati falliti? La windtre ha una marea di miei contatti funzionanti 24 su 24 tra cui il mio cellulare principale che è Tre, email e indirizzo di casa e mandano messaggi ad una sim in un telefono spento, cosa che immagino, loro, in quanto compagnia telefonica possano vedere bene. Il 03/09/2020 Wind Tre provvedeva ad inviare via sms la comunicazione della modifica unilaterale': ennesima angheria di WindTre. Spero che l'Agcom e le associazioni dei consumatori intervengano contro questo abuso di potere ma non è questo il mio problema attuale. Si evidenzia che in data 09/10/2020, nell'ambito dell'unificazione dei due brand H3G e Wind nell'unico marchio Wind Tre': faccio notare che tutti i problemi avuti nel dialogare con i call center wind Tre nel 2020 sono ridicoli. Tutti gli operatori non erano in grado di gestire la problematica non sapendo come gestire una linea fissa e una linea mobile che risultavano essere non più della stessa stessa ditta (3Fiber di Tre) ma di due separate (fissa sotto Wind e mobile sotto Tre) nonostante i contratti stipulati nel 2017 fossero già a nome WindTre Spa come visibile in calce nella proposta di contratto caricata come documento dalla controparte col nome di 'Contratto' e che quindi ci sia stato tutto il tempo per un passaggio meno traumatico per i clienti, che invece nel mio caso sono sfociate in continue incapacità degli operatori di fornirmi la assistenza minima e facendo solo passare tempo, in questo caso non per mia mancanza. Punto 3: Esula, pertanto, dai poteri dell'Autorità ordinare la riattivazione di uno specifico piano tariffario che potrebbe non essere più commercializzato al momento dell'insorgere della controversia': Se L'Agcom non ha autorità al riguardo ci rivedremo in sede più appropriate che non ho di meglio fare per ora.

L'utente chiede:

- i. che venga riattivata una sim mobile che mensilmente si ricarichi di soglie voce 1000 minuti, sms 200 e 2GB di dati compresa e prevista nel piano 3Fiber (quindi senza oneri aggiuntivi) regolarmente attivo, eventualmente anche tramite l'utilizzo di una nuova sim e relativa numerazione;
- ii. un indennizzo monetario di € 50,00= per il disagio patito dalla mancata fruizione della sim in oggetto per i mesi contestati.

2. La posizione dell'operatore

In data 08/12/2017 veniva attivata la sim sciolta ricaricabile ex H3G numero 392158XXXX, con piano tariffario Power 29 e opzione ALL-IN Fiber e costo di rinnovo pari a 0 € L'offerta veniva attivata in convergenza con il numero fisso ex Wind 041822XXXX, attivo dal 13/11/2017 con offerta 3Fiber. In data 07/02/2020 l'istante veniva informato tramite sms sul 392158XXXX della data di scadenza della sim, prevista il 07/03/2020, e invitato ad eseguire una ricarica: "Gentile cliente, la tua sim scade il 07/03/2020. Ricarica a pagamento o la sim si disattiva. Per info visita gratis: tre.it/disattivazione L'ultima, nonché unica ricarica volontaria dall'attivazione dell'utenza, risale infatti al 23/01/2019 Il 12/03/2020 la numerazione 392158XXXX, in assenza di ricariche successiva all'invio del messaggio informativo, veniva legittimamente disattivata con la causale "scadenza prepagata Il 12/04/2020 l'istante inviava il modulo per la riattivazione del numero 392158XXXX richiedendo, altresì, il ripristino dell'offerta precedentemente attiva. La convenuta provvedeva in data 04/06/2020 a recuperare la numerazione de qua attivando una sim con offerta prepagata senza vincolo, associata al piano tariffario Power 29, utilizzando un ICCID "fittizio" al fine di consentire al cliente di rientrare in possesso del numero mediante la sostituzione della sim da effettuarsi

presso un negozio Wind Tre. La scrivente, a seguito di verifiche, appurava altresì che l'offerta precedentemente attiva, non poteva essere ripristinata stante la legittimità della disattivazione dell'utenza. L'istante veniva contattato per comunicargli le azioni che sarebbero state intraprese e che avrebbe dovuto porre in essere per recuperare il numero Il 20/06/2020, in assenza della comunicazione da parte del signor S. dell'avvenuta sostituzione della sim, la gestione veniva conclusa. Successivamente l'istante reiterava la richiesta di riattivazione dell'opzione ALL-IN Fiber. Il 31/08/2020, a seguito di contatti falliti per informarlo dell'impossibilità di riattivare l'opzione, veniva inviato riscontro mediante sms al numero 392158XXXX. Il 03/09/2020 Wind Tre provvedeva ad inviare via sms la comunicazione della modifica unilaterale a seguito di posizionamento commerciale dell'offerta sottoscritta con il seguente testo: "Modifiche contratto: dal 5/10 la tua offerta cambia. Costo 4E/mese con traffico incluso di pari importo, chiamate Naz a 29Ec/min no scatto/risp e tariff a sec, SMS 29Ec, 1GB a 99Ec/giorno. Ricarica Facile e Always on, offerte e promo con bonus omaggio di credito o traffico non saranno disponibili. Bonus di credito o traffico scadono. Recesso senza costi da web, Racc. A/R, PEC, 159, negozi o cambio operatore fino al giorno prima della variazione. Dettagli e lista delle offerte non piu' disponibili sul sito WINDTRE". Si evidenzia che in data 09/10/2020, nell'ambito dell'unificazione dei due brand H3G e Wind nell'unico marchio Wind Tre, l'utenza veniva migrata internamente dal sistema ex H3G ai sistemi Wind Tre, senza alcuna variazione sulla sim oggetto di migrazione. In primis, si evidenzia che l'utenza prepagata 392158XXXX attivata in data 08/12/2017 aveva, come da condizioni contrattuali, una validità di 12 mesi dal giorno dell'attivazione o dall'ultima ricarica (oltre ad un ulteriore mese durante il quale la sim poteva essere abilitata alla ricezione di servizi gratuiti). Trascorso tale periodo senza effettuare alcuna ricarica, è previsto che l'utenza venga automaticamente disattivata, ai sensi dell'art. 5, comma 4, Condizioni Generali di contratto: Orbene, nel caso di specie, è emerso che il Sig. S. ha ricevuto un sms con il quale veniva informato della validità della sim per un'ulteriore mensilità, al termine della quale l'utenza sarebbe stata disattivata, come ex adverso confermato. L'istante, tuttavia, non provvedeva ad effettuare alcuna ricarica, né nell'ultimo mese, né in precedenza, motivo per il quale l'utenza è stata legittimamente disattivata. Fatte queste precisazioni, appare inverosimile la doglianza di parte attrice la quale, ove avesse avuto interesse a mantenere la sim attiva, avrebbe certamente potuto evitare che la medesima venisse disattivata a causa delle mancate ricariche a pagamento. Si ricordi che nella Delibera 276/13/CONS, "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. L'istante chiede di recuperare l'offerta attiva dal 2017, difatti sulla precedente sim era attiva l'offerta convergente ALL-IN Fiber, che attualmente non è presente sulla sim di nuova attivazione e non è più proceduralmente attivabile. Si eccepisce, altresì, che la richiesta di riattivare l'offerta precedente esula dalle competenze dell'adita Autorità ai sensi dell'art. 20 del Regolamento. A conferma di quanto eccepito, si richiama in materia di scadenza dell'utenza prepagata, la recente delibera n. 51/2020 secondo cui "...l'oggetto della richiesta non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 20, co, 4, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica (delibera n. 203/18/CONS). Detta disposizione infatti delimita l'ambito oggettivo del procedimento stabilendo che, con il provvedimento che definisce la controversia, si possa condannare l'operatore "al pagamento di indennizzi nei [soli] casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Esula, pertanto, dai poteri dell'Autorità ordinare la riattivazione di uno specifico piano tariffario che potrebbe non essere più commercializzato al momento dell'insorgere della controversia". Avendo altresì il gestore già recuperato la numerazione, nessuna ulteriore richiesta avanzata dall'istante risulta dovuta. Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta degli indennizzi per i disagi procurati a seguito della mancata fruizione della sim, sia perché ascrivibile ad una richiesta di risarcimento del danno, come tale non rientrante nelle competenze dell'Autorità come suesposto, sia perché, si ribadisce, la cessazione dell'utenza è avvenuta per inadempimento dell'istante nel non aver effettuato la ricarica necessaria per la validità della stessa. Chiede, quindi, di rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, e per quanto sopra premesso, si ritiene che le richieste formulate dalla parte istante non possano essere accolte per le seguenti motivazioni.

Per quanto riguarda la richiesta sub i) relativa alla riattivazione di una sim mobile che mensilmente si ricarica di soglie voce 1000 minuti, sms 200 e 2GB di dati compresa e prevista nel piano 3Fiber, si ritiene che la stessa non possa essere accolta, per le motivazioni come di seguito precisate: secondo le disposizioni regolamentari vigenti, infatti, il Corecom, nel definire una controversia, deve limitarsi ad ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Ma non solo: ordinare al Gestore di riattivare una sim con un determinato profilo tariffario (come richiesto dall'utente) potrebbe configurare gli estremi di un adempimento di una prestazione oggettivamente impossibile, nella misura in cui quello specifico profilo tariffario non risulti più commercializzato al momento dell'esecuzione della prestazione richiesta.

Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si precisa quanto segue: dall'analisi del caso di specie si evince che la disattivazione della Sim Card, oggetto di contestazione, è avvenuta per assenza di ricarica entro il termine del 07.03.2020, termine che il gestore aveva prontamente comunicato con sms del 07.02.20 che l'utente stesso dichiara di aver regolarmente ricevuto.

A riguardo, l'art. 5, comma 4 delle Condizioni generali di Contratto relative ai servizi di comunicazione UMTS di 3 Persone Fisiche prevede che "In caso di Servizi UMTS prepagati "3" fornirà al Cliente i predetti Servizi UMTS per periodi di 12 (dodici) mesi decorrenti dal giorno di attivazione della SIM o dall'ultima operazione di pagamento ("ricarica").

Trascorso detto periodo, "3", previa comunicazione al Cliente a mezzo SMS, si riserva di disattivare la SIM, con diritto del Cliente alla restituzione del solo Credito Residuo.

Ne discende che la condotta dell'operatore deve considerarsi perfettamente conforme al regolamento contrattuale e che, pertanto, la responsabilità del decorso del termine previsto dalla suddetta disposizione, con conseguente disattivazione della SIM, non può che essere attribuita all'istante, il quale avrebbe dovuto effettuare la ricarica entro il termine previsto (07.03.2020) al fine di scongiurare, appunto, la disattivazione dell'utenza.

Si evidenzia, altresì, che la condotta assunta dal gestore non si pone nemmeno in contrasto con le disposizioni previste dal c.d. Decreto Bersani, così come convertito dalla legge n. 40/07 del 2 aprile 2007.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della predetta legge vieta la previsione di termini temporali massimi per l'utilizzo del traffico o del servizio acquistato e prevede la sopravvivenza del credito residuo rispetto all'eventuale risoluzione del contratto, ma non di certo l'esigenza di mantenere vivo il rapporto contrattuale unitamente al credito stesso.

Qualsiasi clausola contrattuale che imponga limiti temporali di utilizzo del traffico acquistato è, del resto, soggetta ad una declaratoria di nullità.

Pur tuttavia, la norma non dispone nulla in merito alla durata del rapporto contrattuale: i servizi, pertanto, continuano ad essere erogati nelle modalità e nei termini espressamente previsti nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Carta dei Servizi dell'operatore, anche al fine di consentire l'eventuale riutilizzo delle numerazioni associate alle utenze disattivate che rappresentano, in concreto, una risorsa scarsa.

Per quanto sopra esposto, la disattivazione dell'utenza dell'istante deve ritenersi legittima in considerazione della scadenza naturale della correlata Sim per mancata ricarica nel termine previsto, come espressamente previsto dalle condizioni generali di contratto come sopra specificate e pertanto, la richiesta dell'utente non può essere accolta.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Rigetta l'istanza di S. D. nei confronti di Windtre s.p.a..
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco